

ACCORDO QUADRO

Repertorio 1542

2024

Accordo Quadro per il rifacimento di tratti di rete idrica e allacciamenti, riparazione perdite, scavi per verifica rilievi reti esistenti e verifica allacci nel Comune di Chieti, Lotto 4 CIG 98790512C9 - CUP C55H2200030006.

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di gennaio in Pescara si sono costituiti:

Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in acronimo ACA S.p.A. (C.F. e P.IVA 01318460688) con sede alla Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 - 65125 Pescara (PE), in persona Direttore Generale Dott. Santedicola Marco

, giusto atto di nomina e attribuzione deleghe conferite con Verbale C.d'A. ACA S.p.A. n. 24 del 02.12.2020 (ACA S.p.A. di seguito, per brevità, anche solo "Committente");

E

ATI costituita dall'OE Maccarone S.r.l. (mandataria) e OE Società Strade e Ambiente S.r.l. Unipersonale (mandante).

Mandataria - Società Maccarone S.r.l. con sede legale in Chieti, alla Via
~ illo De Lellis snc,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Chieti, C.F. e P.IVA 02762930697, e-mail info@maccaronesrl.com, Pec maccaronesrl@arubapec.it, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante Sig. Massimiliano Maccarone,

Mandante - Società Strade e Ambiente S.r.l. Unipersonale con sede legale in Chieti, alla Via Erasmo Piaggio n. 65,

iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Chieti, C.F. e P.IVA 02189740695, Tel. e Fax, e-mail, pec, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Giancarlo Caccavale,

dichiarazione in atti,

Atto costitutivo della ATI Repertorio numero 13506 Raccolta numero 9788 in data 15.12.2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Chieti al numero 5519 Serie IT in data 15.12.2023,

(ATI Maccarone S.r.l. di seguito, per brevità, anche solo "Appaltatore").

Tra la Committente e l'Appaltatore,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Valore giuridico degli allegati

Gli allegati al presente Accordo Quadro e gli atti/documenti di gara richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 2. Oggetto e Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro disciplina l'affidamento dei lavori per il rifacimento di tratti di rete idrica e allacciamenti, riparazione perdite, scavi per verifica rilievi reti esistenti e verifica allacci (di seguito anche solo "Lavori"), nei comuni di:

Lotto 4: Chieti, 149 km di rete idrica, km per n° 26.753 prese idriche.

I Lavori dovranno essere erogati in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale D'Appalto (C.S.A.) e relativi allegati, all'offerta tecnica presentata in sede di gara e al presente Accordo Quadro.

Art. 3. Importo dell'Accordo Quadro

L'importo stimato per la durata di 24 (ventiquattro) mesi del presente Accordo Quadro rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli Contratti Applicativi e relativi ODI, che presumibilmente verranno stipulati nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, è complessivamente pari a € 357.906,85, al netto del ribasso d'asta pari al 22,00%, di cui € 13.650,85 per oneri sulla sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre Iva split.

La Committente non è vincolata al raggiungimento di tale importo nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro.

Pertanto, il presente Accordo Quadro non impegna la Committente a concludere Contratti Applicativi per l'intero importo contrattuale, senza che

nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

L'assegnazione di ogni singolo incarico avverrà mediante l'emissione di Ordini di Intervento (ODI), afferenti al relativo Contratto Applicativo.

Art. 4. Affidamento dei Contratti Applicativi e degli ODI

Durante il periodo di validità ed efficacia del presente Accordo Quadro la Committente può affidare all'Appaltatore i Contratti Applicativi e i relativi ODI nelle modalità dettagliate all'art. 4 del C.S.A.

Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, una volta raggiunto l'importo massimo, di cui al precedente art. Art. 3, con l'Appaltatore non sarà più possibile stipulare nuovi Contratti Applicativi.

I Contratti Applicativi e i relativi ODI hanno durata pari a quella prevista dagli stessi.

Art. 5. Compatibilità per l'espletamento dell'incarico

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, urbanistica e professionale.

Art. 6. Modalità di espletamento dell'incarico

L'Appaltatore dovrà eseguire i Lavori oggetto di contratto con la dovuta diligenza richiesta in relazione ad ogni singola attività.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le eventuali direttive della Committente, dalla quale riceverà istruzioni e con la quale dovrà tenere stretti contatti per l'esecuzione dei Lavori.

La Committente sarà libera di effettuare in ogni momento accertamenti e controlli durante l'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore si farà carico della predisposizione di tutti gli incartamenti e documenti necessari all'esecuzione dei Lavori, curando direttamente i rapporti con gli uffici competenti e integrando con quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti.

La Committente riconosce all'Appaltatore una premialità (di seguito "Premio di accelerazione") per i Lavori terminati in anticipo rispetto alle tempistiche previste nei singoli ODI con durata di esecuzione Lavori superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi. In tali casi la Committente, per ogni giorno di anticipo accertato in fase di contabilizzazione, applica un aumento dello 0,6 % ai Corrispettivi di cui al successivo Art. 8. Si precisa sin d'ora che la Committente corrisponde il Premio di accelerazione nei limiti delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei Lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 7. Spese

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei Lavori oggetto del presente Accordo Quadro sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 8. Corrispettivi

Il Corrispettivo per l'esecuzione dei Lavori di cui al presente Accordo Quadro con tutte le prestazioni accessorie necessarie di cui all'oggetto, comprensivo delle spese per sopralluoghi ed ogni altra attività necessaria all'espletamento dell'incarico affidato, è determinato applicando il

Prezziario ACA allegato, decurtato dello sconto offerto in gara.

Per l'esecuzione di categorie di Lavori non previste dal presente Accordo Quadro (Prezziario ACA), si procederà all'applicazione del Prezziario delle Opere Edili della Regione Abruzzo 2023 decurtato dello sconto offerto e, nel caso in cui tale prezziario regionale non contenga i prezzi corrispondenti, saranno fissati i "nuovi prezzi" secondo quanto previsto all'art. 15 del C.S.A.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, l'Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, in caso di revisione periodica dei prezzi delle lavorazioni oggetto del presente Accordo Quadro, secondo le modalità di seguito riportate.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono applicate soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto da appositi decreti del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).

La compensazione sarà determinata applicando solo la percentuale di variazione che eccede il 5% - e comunque in misura pari all'80% di tale eccedenza - al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del MIMS e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.

La richiesta di compensazione deve:

- essere presentata dall'Appaltatore a mezzo pec, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del decreto del MIMS in GURI;

- avere ad oggetto esclusivamente i Lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;

- comprovare l'effettiva maggiore onerosità con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta.

Si precisa che in caso di eventuale comprova di eccessiva onerosità in percentuale superiore a quella individuata nel decreto del MIMS, la compensazione sarà comunque riconosciuta entro il limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una variazione inferiore a quella indicata nel decreto, la compensazione sarà riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione.

Sono esclusi dalla compensazione i Lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La revisione prezzi disciplinata dal presente articolo potrà essere operata nei limiti delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento nonché delle somme derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

Art. 9. Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in seguito all'emissione

della fattura a 30 (trenta) giorni F.M.D.F., previa verifica della regolarità contributiva.

Si applica quanto previsto agli articoli 43 e 44 del C.S.A.

Sulle fatture, a pena di non accettazione delle stesse, dovrà essere riportato sia il CIG del Contratto Applicativo che il CIG "padre" dell'Accordo Quadro, oltre eventuale CUP se indicato nei singoli Contratti Applicativi.

Art. 10. Contabilizzazione attività e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati in base ai Lavori effettivamente eseguiti e secondo quanto previsto agli articoli 44, 45 e 46 del C.S.A.

Si precisa che, in base a quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.M. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dalla Committente in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Art. 11. Obblighi relativi alla parità di genere e disabilità

L'Appaltatore riserva, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, solo per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

In caso contrario l'Appaltatore è tenuto, entro sei mesi dalla

sottoscrizione del presente Accordo Quadro, a consegnare alla Committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'Appaltatore, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, è altresì tenuto a consegnare alla Committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 12. Interruzione dell'incarico

È facoltà della Committente revocare l'incarico quando l'Appaltatore sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'adempimento dei Lavori e contravenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro.

Qualora la Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato dell'Appaltatore, proceda alla revoca dell'incarico,

all'Appaltatore stesso, spettano i corrispettivi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sui corrispettivi maturati, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al risarcimento di eventuali danni.

Art. 13. Divieto di cessione e Subappalto

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

In caso di subappalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all'art. 105 del Codice nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Committente della perfetta esecuzione dell'Accordo Quadro anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i requisiti richiesti dalla documentazione della procedura di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei

confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, allegati al presente Accordo Quadro.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

Art. 14. Penali

La Committente si riserva di applicare le penali di cui all'art. 62 del C.S.A.

Le penali non possono comunque superare il 20% dell'importo dell'Accordo Quadro di cui all' Art. 3, pena la risoluzione dell'Accordo

Quadro stesso.

Inoltre, con riferimento agli obblighi di cui all'Art. 11 del presente Accordo Quadro, la Committente applicherà le seguenti penali:

- importo pari al 5% del valore del presente Accordo Quadro alla data di applicazione della penale, per l'inadempimento dell'obbligo di riserva nelle assunzioni di cui al citato Art. 11. Per l'applicazione di tale penale, si terrà conto delle assunzioni effettuate dall'Appaltatore nel corso dell'intera annualità di Accordo Quadro verificato ogni 12 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro eventualmente rinnovato.
- Importo pari al 1% del valore del presente Accordo Quadro alla data di applicazione della penale per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle relazioni di cui all'Art. 11 del presente Accordo Quadro.

Art. 15. Risoluzione e Recesso

Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice e di recesso previste dall'art. 109 del Codice, la Committente si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo Quadro in caso di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, assegnato a mezzo PEC dalla Committente per porre fine all'inadempimento.

Art. 16. Clausole risolutive espresse

La Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e di

ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patendi anche durante l'esecuzione, nel caso in cui l'Appaltatore dovesse:

- non adempiere alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifestare incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei Lavori;
- non adempiere alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospendere i Lavori o non riprendere gli stessi senza giustificato motivo;
- rallentare i Lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei Lavori nei termini previsti dal C.S.A. e dal singolo ODI;
- subappaltare abusivamente, associarsi in partecipazione, cedere anche parziale il presente Accordo Quadro o violare norme sostanziali regolanti il subappalto;
- fornire beni non conformi alle specifiche del C.S.A. e dei Lavori allo scopo dell'opera;
- non rispettare la normativa sulla sicurezza e la salute dei

lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, o ai piani di sicurezza, integranti il C.S.A. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Direzione Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;

- risultare colpevole di frode o di negligenza grave nella condotta dei Lavori;

- violare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

- non adempiere alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;

- raggiungere un numero di penali pari a 10 (dieci) nell'arco temporale di un anno nel periodo di validità del presente Accordo Quadro;

- non ripristinare la polizza fideiussoria in caso di parziale escussione dell'importo stabilito;

- non rinnovare la validità delle polizze assicurative fornite;

- violare gli obblighi previsti dalla vigente in materia di smaltimento dei rifiuti;

- *(se offerta in gara)* perdere la disponibilità della sede operativa così come previsto in Offerta Tecnica;

- perdere la disponibilità delle squadre operative di cui all'Art 11 del C.S.A.;

- perdere le dotazioni minime secondo quanto descritto all'Art. 12 del C.S.A.;

- non trasmettere alla Committente la documentazione completa e corretta ai fini della verifica della VITP o non aggiornare la stessa oltre il 10° (decimo) giorno dalla scadenza;

- ricevere 3 (tre) contestazioni di inadempimento da parte del RUP;

- violare anche una sola volta l'obbligo di comunicazione al RUP di eventuali infortuni accorsi durante l'esecuzione dei Lavori.

In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, la Committente ha diritto di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

La Committente, inoltre, ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Applicativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa previsti dalla normativa vigente.

Art. 17. Proprietà dei documenti

Tutta la documentazione richiesta e trasmessa alla Committente nonché ogni altra documentazione relativa all'esecuzione dei Lavori resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che dall'Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta purché tali

modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Appaltatore medesimo.

Inoltre, l'Appaltatore sarà inibito da ogni forma di cessione o di riproduzione dei documenti di proprietà della Committente o dei documenti necessari all'esecuzione dei Lavori senza preventiva autorizzazione da parte della medesima Committente.

Art. 18. Clausola di riservatezza

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro elemento di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Art. 19. Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, l'Appaltatore presenta una cauzione definitiva nr. 1329430538 della HDI Assicurazioni S.p.A. , emessa in data 11.10.2023, per l'importo di € 44.149,00 allegata al presente Accordo Quadro, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, nelle forme e termini previsti dall'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro.

Resta salva ogni altra azione avviata dalla Committente nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli

obblighi contrattuali anche dopo la scadenza dell'Accordo Quadro.

Art. 20. Polizza assicurativa

L'Appaltatore è in possesso delle seguenti polizze assicurative allegate al presente Accordo Quadro:

- garanzia assicurativa, stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), n. 1329430539 della HDI Assicurazioni S.p.A. con _____, emessa in data 11.10.2023 per tutti i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
- garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./O).

Art. 21. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore comunica alla Committente: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati:

Società Strade e Ambiente S.r.l. Unipersonale Conto Corrente presso

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 22. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, sociale e del lavoro per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà inoltre manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore deve documentare il rispetto degli adempimenti previsti

dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e garantire congiuntamente alla Committente la concertazione prevista dal Decreto medesimo tra l'Amministrazione e l'Appaltatore in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

L'appaltatore deve comunicare tempestivamente alla Committente ogni evento infortunistico che si verifichi nell'espletamento dei Contratti Applicativi.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare inoltre tutte le misure e i protocolli di sicurezza in contrasto ad eventuali emergenze sanitarie.

Art. 23. Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo Quadro sarà sottoposta esclusivamente al Tribunale di Pescara (PE).

Art. 24. Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. (D.Lgs. 101/2018), di seguito denominato GDPR, ACA Azienda Comprensoriale Acquadottistica Spa in House Providing, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it in qualità di Titolare del trattamento (di seguito denominata "Titolare"), La informa (nella Sua qualità di Interessato al trattamento e di seguito denominato "Interessato") ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati come segue: 1.Titolare del trattamento: ACA Azienda Comprensoriale Acquadottistica Spa in House Providing, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Pescara Via Maestri del

Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it ;
2. dati di contatto del responsabile della protezione dati ex art.13 par.1 lett.
b): dpo@aca.pescara.it; 3. Finalità del trattamento ex Art. 13, par. 1 lett. c):
finalità connesse alla partecipazione a gara di appalto e/o conclusione di
convenzioni e contratti e/o di affidamenti; 4. base giuridica del trattamento:
necessità di dare esecuzione ad un contratto (art. 6, par. 1 lett. b GDPR)
adempiere ad un obbligo di legge (art. 6, par. 1 lett. c GDPR); 5. Destinatari
o categorie di destinatari ex Art. 13, par. 1 lett. e): Persone autorizzate
interne all'azienda; società addette all'assistenza software ed informatica;
istituti di credito ed assicurativi; fornitori di beni e servizi del titolare; enti
pubblici per comunicazioni dovute ex lege; 6. Periodo di Conservazione dei
Dati personali ex Art. 13, par. 2 lett. a): i suoi dati saranno conservati per un
arco di tempo non superiore conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati e comunque non oltre i termini di 10 anni dalla cassazione del
contratto; 7. Esercizio dei diritti da parte dell'interessato: L'interessato/a
potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE
679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di
limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di
opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.77
GDPR); 8. Natura del conferimento: il conferimento dei Suoi dati è
obbligatorio per il conseguimento della finalità di cui al punto 3 della
presente informativa; 9. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato: Per
esercitare i diritti in menzione, l'interessato/a potrà produrre apposita
istanza da inviare a mezzo PEC al titolare del trattamento agli indirizzi di cui

al punto 1 della presente informativa.

Art. 25. Dati Unbundling

DESCRIZIONE ATTIVITÀ Accordo Quadro per il rifacimento di tratti di rete idrica e allacciamenti, riparazione perdite, scavi per verifica rilievi reti esistenti e verifica allacci nel Comune di Chieti, Lotto 4.

CIG 98790512C9 - CUP C55H2200030006.

INVESTIMENTO PNRR

DITTA ESECUTRICE ATI MACCARONE SRL

IMPORTO NETTO IVA € 357.906,85

IBAN CONTO DEDICATO

(Capogruppo).

CODICE ATTIVITÀ E COMPARTO UNBUNDLING BII SP.

CODICE BUDGET 1200.

Art. 26. Registrazione e rinvio alla normativa vigente

Il presente Accordo Quadro verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (TUR). Le spese sono a carico dell'Appaltatore, il contributo C.N.P.A.I.A. e l'IVA sono a carico della Committente.

Il presente Accordo Quadro, composto da n. 27 articoli, su n. 24 pagine, viene letto e sottoscritto delle parti in segno di integrale accettazione.

Il presente atto stipulato in modalità elettronica, approvato e sottoscritto con modalità di firma digitale.

Il presente contratto viene firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.

Art. 27. ALLEGATI

- 1) Capitolato Speciale D'Appalto (C.S.A.) e relativi Allegati
 - 2) Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Abruzzo
2023 + Prezziario ACA
 - 3) Offerta Tecnica
 - 4) Polizza assicurativa
 - 5) Cauzione Definitiva
 - 6) Contratto di Avalimento con la Calgea Costruzioni S.r.l.
 - 7) Provvedimento di efficacia Protocollo Albo 3 del
02.01.2024;
 - 8) DURC Maccarone S.r.l. con scadenza in data 16.04.2024,
DURC Strade e Ambiente S.r.l. con scadenza in data 07.02.2024,
Calgea Costruzioni S.r.l. 02.03.2024
 - 9) Atto costitutivo ATI Repertorio numero 13506 Raccolta
numero 9788 in data 15.12.2023
- L'Appaltatore - ATI Maccarone S.r.l.
- Il Legale Rappresentante (Mandante)
- Sig. Massimiliano Maccarone
- La Committente - ACA S.p.A. in house providing
- Il Direttore Generale
- Dott. Marco Santedicola
- Il sottoscritto Sig. Massimiliano Maccarone, nella qualità di legale

rappresentante dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l'Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole di cui agli Art. 8, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 23.

L'Appaltatore - ATI Maccarone S.r.l.

Il Legale Rappresentante (Mandante)

Sig. Massimiliano Maccarone